

Articolo 33

Indennizzi automatici ai clienti finali e altre utenze alimentati in alta e media tensione con elevato numero annuo di interruzioni

33.1 Le imprese distributrici di cui al comma 30.1, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le interruzioni, effettuano la verifica annuale del rispetto dei livelli specifici di continuità per le utenze di seguito elencate che abbiano documentato per il medesimo anno il rispetto dei requisiti di cui al comma 33.9 e seguenti, e la cui dichiarazione di adeguatezza non sia stata revocata dall'impresa distributtrice ai sensi del comma 33.20:

- a) ogni cliente AT che preleva energia elettrica dalla rete di distribuzione e il cui contratto di trasporto è rimasto in vigore per l'intero anno a cui si riferiscono le interruzioni;
- b) ogni cliente MT che preleva energia elettrica dalla rete di distribuzione e il cui contratto di trasporto è rimasto in vigore per l'intero anno a cui si riferiscono le interruzioni;
- c) ogni produttore e autoproduttore di energia elettrica allacciato alla rete di distribuzione AT o MT;
- d) ogni impresa distributtrice interconnessa.

33.2 Ai fini della verifica annuale di cui al comma precedente, per gli anni 2006 e 2007:

- a) per i clienti MT che non siano ricompresi tra i clienti di maggiore dimensione, si applicano l'indicatore di continuità di cui al comma 31.1, i livelli specifici di continuità di cui al comma 32.1 e la comunicazione di cui al comma 31.2;
- b) per le imprese distributtrici interconnesse, si applica il livello specifico di continuità di cui al comma 32.1 relativo al grado di concentrazione più elevato tra i Comuni serviti dall'impresa interconnessa.

33.3 A decorrere dall'anno 2007, entro il 30 giugno di ogni anno, l'impresa distributtrice utilizza la penalità P di cui al comma 32.3 per erogare gli indennizzi automatici di cui ai commi seguenti. Per le sole imprese distributtrici che comunichino rettifiche dei dati di continuità ai sensi dell'articolo 16, comma 16.3, il termine per l'erogazione degli indennizzi è spostato al 30 novembre dello stesso anno; in tal caso, l'impresa distributtrice che intende rettificare i dati di continuità deve informare i clienti, attraverso la comunicazione di cui al comma 31.2, del termine entro il quale saranno erogati gli indennizzi automatici.

33.4 L'indennizzo per ciascun cliente finale, o altra utenza di rete, w , di cui al comma 33.1, per il quale non risulti rispettato il livello specifico di continuità del servizio è pari a:

$$I_w = \sum_{i=s+1}^{\min(n;2s)} (V_p * PMI_{iw})$$

dove:

- a) s è il livello specifico di continuità del servizio applicabile a ciascun cliente AT o MT o alle altre utenze ai sensi dei commi 32.1 e 33.2;
- b) V_p è il parametro di cui alla tabella 3;
- c) PMI_{iw} è la potenza media interrotta relativa all'interruzione i per il cliente finale o l'utenza di rete w , espressa in kW e determinata in via convenzionale:
 - i. per i clienti finali che prelevano energia elettrica dalla rete distribuzione, pari al 70% della potenza disponibile;
 - ii. per le utenze che immettono energia elettrica nella rete di distribuzione, pari alla potenza effettivamente immessa in rete al momento dell'interruzione o, in mancanza di questa, pari al 70% della potenza per cui è stata richiesta la connessione o, in mancanza di questa, della potenza nominale di impianto, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva al momento dell'interruzione;
 - iii. per le imprese distributrici interconnesse, se non diversamente concordato tra le parti, pari al 70% della somma delle potenze disponibili dei clienti di maggiori dimensioni alimentati in assetto standard dal punto di interconnessione disalimentato.

Le medesime convenzioni si applicano per la determinazione della potenza media interrotta di cui al comma 32.3, lettera d).

- 33.5 Qualora l'ammontare derivante dalla somma totale degli indennizzi I_w risulti superiore alla penalità P di cui al comma 32.3, ciascun indennizzo I_w è ridotto proporzionalmente a un coefficiente R , compreso tra 0,6 e 1, pari al maggior valore tra 0,6 e il rapporto tra la penalità P e la somma degli indennizzi I_w . L'impresa distributtrice calcola la somma degli indennizzi I_w e il coefficiente di riproporzionamento R separatamente per livello di tensione AT e MT.
- 33.6 Qualora la somma degli indennizzi I_w riproporzionati come indicato al comma precedente risulti maggiore della penalità P , considerando congiuntamente i clienti e le altre utenze AT e MT, l'impresa distributtrice ha diritto ad un contributo pari alla differenza. In tal caso, l'impresa distributtrice segnala l'ammontare richiesto all'Autorità e alla Cassa conguaglio del settore elettrico entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le interruzioni; la Cassa eroga il contributo richiesto a valere sul conto "Oneri per recuperi di continuità" se entro 60 giorni non riceve segnalazione contraria dall'Autorità.
- 33.7 Gli indennizzi di cui ai commi 33.4 e 33.5 vengono corrisposti al titolare del contratto di trasporto nel caso di utenze che prelevano energia elettrica dalla rete di distribuzione, inclusi gli autoproduttori e le imprese distributrici interconnesse, o al produttore di energia elettrica, indicando la causale della detrazione "Indennizzo automatico per il mancato rispetto dello standard individuale di continuità definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas" e l'anno di riferimento. Nel caso in cui il titolare del contratto di trasporto sia il cliente grossista, questi ha l'obbligo di trasferire l'indennizzo al cliente finale in occasione della prima fatturazione utile. Al cliente finale e alle altre utenze deve essere altresì indicato che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito".

33.8 Qualora la somma delle penalità P per i clienti e le altre utenze AT e MT di cui al comma 32.3 risulti superiore alla somma totale degli indennizzi I_w effettivamente erogati, l'impresa distributrice versa tale differenza al conto "Oneri per recuperi di continuità" entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le interruzioni.

33.9 Per i clienti MT che prelevano energia elettrica dalla rete di distribuzione, per i produttori e gli autoproduttori allacciati alla rete di distribuzione MT, sono definiti i seguenti requisiti tecnici per avere accesso agli indennizzi I_w di cui ai commi 33.4 e 33.5:

- a) Dispositivo Generale (DG) realizzato mediante un sistema composto da un sezionatore e un interruttore o mediante un interruttore di tipo estraibile.
- b) Protezioni Generali (PG), cui asservire il Dispositivo Generale, in grado di discriminare i guasti polifase (massima corrente) e i guasti monofase a terra (massima corrente omopolare o direzionale di terra, in conformità allo stato di esercizio del neutro) a valle del Dispositivo Generale.
- c) Taratura delle Protezioni Generali effettuate secondo il criterio di selettività, in base a quanto indicato dall'impresa distributrice ai sensi del successivo comma 33.13, e mantenimento delle stesse tarature fino a successiva indicazione da parte dell'impresa distributrice.

33.10I clienti MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW che prelevano energia elettrica dalla rete di distribuzione hanno facoltà di derogare ai requisiti di cui al comma precedente se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) risultano dotati di Interruttore Manovra Sezionatore (IMS), di fusibile e di un unico trasformatore MT/BT;
- b) la connessione MT tra il punto di consegna e il trasformatore MT/BT è realizzata in cavo ed ha una lunghezza complessiva non superiore a 20 m;
- c) hanno stipulato, con una impresa di manutenzione dotata di sistema di gestione della qualità certificato ai sensi della norma Iso 9001 da organismo accreditato, un contratto di manutenzione per l'anno a cui si riferiscono le interruzioni, che preveda almeno:
 - i) manutenzione ordinaria semestrale relativa alla corretta conservazione e pulizia dei locali di consegna e degli impianti elettrici in essi contenuti;
 - ii) manutenzione straordinaria elettromeccanica triennale dell'Interruttore Manovra Sezionatore e del fusibile;
- d) conservano un registro delle manutenzioni atto a certificare l'effettuazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie di cui ai due punti precedenti.

33.11 Per i clienti AT che prelevano energia elettrica dalla rete di distribuzione, per i produttori e gli autoproduttori allacciati alla rete di distribuzione AT, sono definiti i seguenti requisiti tecnici per avere accesso agli indennizzi I_w di cui ai commi 33.4 e 33.5:

- a) Dispositivo Generale (DG) realizzato mediante un sistema composto da un sezionatore e un interruttore.
- b) Protezioni Generali (PG), in grado di discriminare i guasti che avvengono a valle del Dispositivo Generale.

- c) Taratura delle Protezioni Generali effettuate secondo il criterio di selettività, in base a quanto indicato dall'impresa distributrice ai sensi del successivo comma 33.13, o dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, e mantenimento delle stesse tarature fino a successiva indicazione da parte dell'impresa distributrice o del Gestore della rete di trasmissione nazionale.

33.12 La realizzazione dei requisiti tecnici di cui ai commi precedenti è effettuata dai clienti e dalle altre utenze con oneri a proprio carico secondo le specifiche norme e guide tecniche preparate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

33.13 L'impresa distributrice ha l'obbligo di:

- a) indicare e rendere pubblici i criteri di taratura delle protezioni dei propri impianti di distribuzione AT e MT e lo stato di esercizio del neutro della rete MT;
- b) fornire esempi, per casi tipici, di coordinamento tra le protezioni dei clienti e delle altre utenze e le proprie protezioni sia per reti AT che per reti MT, queste ultime considerate sia in stato di esercizio con neutro isolato che con neutro compensato;
- c) indicare e rendere pubblici i tempi e le modalità di modifica dello stato di esercizio del neutro da isolato a compensato per le reti MT;
- d) comunicare a ogni cliente finale o utenza AT o MT, entro il 30 giugno 2005, le condizioni poste dal presente articolo, inclusi i requisiti semplificati di cui al comma 33.10, fornendo altresì le specifiche di taratura delle protezioni dell'impianto del cliente e specificando lo stato di esercizio del neutro nel caso di reti MT.

33.14 In occasione del cambio dello stato di esercizio del neutro della rete MT da isolato a compensato l'impresa distributrice informa ogni cliente o altra utenza MT allacciato alla rete oggetto del cambio di stato di esercizio con un anticipo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, indicando anche le nuove specifiche di taratura delle protezioni. La facoltà di cui al comma 33.10 è fatta salva anche per i clienti o altre utenze allacciati a reti esercite con neutro compensato.

33.15 Il cliente o altra utenza AT o MT che intende documentare il rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti deve inviare all'impresa distributrice, anche tramite il cliente grossista, una dichiarazione di adeguatezza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'applicazione dello standard specifico di continuità, come indicato nella scheda 6. Qualora le Protezioni Generali di cui ai commi 33.9 e 33.11 siano equipaggiate con rilevatori di caratteristiche della tensione, conformi per le stesse caratteristiche ai requisiti di cui alle norme CEI EN 50160 e CEI EN 61000-4-30, nonchè con un *log* in grado di registrare automaticamente sia gli interventi delle Protezioni Generali sia la configurazione iniziale e le successive modifiche delle tarature delle Protezioni Generali, il cliente ha diritto a utilizzare la rilevazione delle suddette caratteristiche della tensione ai fini di quanto previsto dall'articolo 39 e l'impresa distributrice ha diritto di accedere alle registrazioni automatiche del *log* ai fini dei controlli di cui al comma 33.18.

33.16 La dichiarazione di adeguatezza deve essere rinnovata in occasione di modifiche o sostituzioni del Dispositivo Generale e delle Protezioni Generali o della sostituzione dell'Interruttore Manovra Sezionatore. In caso di modifica della taratura delle Protezioni Generali a seguito di richiesta dell'impresa distributrice il cliente o altra

utenza fornisce all'impresa distributrice la conferma scritta di quanto richiesto; in tal caso non è richiesto il rinnovo della dichiarazione di adeguatezza.

33.17 La dichiarazione di adeguatezza deve essere effettuata, con oneri a carico del cliente o altra utenza, da uno dei seguenti soggetti:

- a) personale tecnico di impresa installatrice abilitata ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito richiamata come legge n. 46/90);
- b) personale tecnico iscritto nell'elenco di una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura avente i requisiti per operare sugli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 2 della legge n. 46/90, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 aprile 2000;
- c) responsabile tecnico del coordinamento dell'ufficio tecnico del cliente proprietario dell'impianto di utenza AT o MT, avente i titoli di studio previsti dall'articolo 3, lettere a) o b) della legge n. 46/90, tenuto conto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392.

33.18 L'impresa distributrice ha facoltà di effettuare controlli presso i clienti o altre utenze che hanno inviato la dichiarazione di adeguatezza, allo scopo di verificare l'effettiva rispondenza dei loro impianti ai requisiti tecnici di cui al comma 33.9 e seguenti.

33.19 Per l'effettuazione dei controlli, effettuati secondo modalità non discriminatorie nei confronti dei clienti del mercato libero e dei clienti del mercato vincolato, le imprese distributrici si avvalgono di organismi tecnici abilitati all'effettuazione delle verifiche degli impianti di terra ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (di seguito richiamato come D.P.R. n. 462/01), previa adeguata formazione tecnica specifica. I costi per l'effettuazione dei controlli sono a carico delle imprese distributrici. Il personale che esegue il controllo su di un impianto non deve esserne stato il progettista o l'installatore o il tecnico che ha effettuato la dichiarazione di adeguatezza.

33.20 Nel caso in cui il controllo evidenzia la non rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnici di cui al comma 33.9 e seguenti, l'impresa distributrice può revocare la dichiarazione di adeguatezza a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui viene effettuato il controllo.

33.21 In caso di contenzioso le parti si accordano sulla nomina di un soggetto abilitato all'effettuazione delle verifiche degli impianti ai sensi del D.P.R. n. 462/01, accreditato dal Sincert come Organismo di ispezione di tipo A ai sensi della norma UNI CEI EN 45004. I costi delle verifiche condotte da tale soggetto per risolvere il contenzioso sono a carico della parte risultante in difetto.

33.22 I clienti finali e le altre utenze MT che non rispettino i requisiti tecnici di cui al comma 33.9 e seguenti, o non abbiano inviato all'impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 33.15, sono tenuti a versare un corrispettivo tariffario specifico *CTS* a decorrere:

- a) dall'1 gennaio 2007 per i clienti finali e le altre utenze MT con potenza disponibile superiore a 500 kW;
- b) dall'1 gennaio 2008 per i clienti finali e le altre utenze MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW.

33.23 Per i clienti e le altre utenze MT con potenza disponibile superiore a 500 kW o, per le utenze che immettono energia elettrica nella rete di distribuzione, con potenza nominale di impianto superiore a 500 kW, il corrispettivo tariffario specifico *CTS* è pari, su base annua, a:

$$CTS = K + H * E_i/P_i$$

dove:

- a) *K* è una quota fissa, in ragione di 1 €/giorno per ogni giorno di connessione attiva;
- b) *H* è una quota variabile in relazione alle ore di utilizzo, pari a 0,15 €/ora di utilizzo;
- c) E_i/P_i è la stima, per ciascun cliente *i*, delle ore di utilizzo, data dal rapporto tra l'energia consumata E_i , nell'anno precedente e la potenza disponibile P_i nello stesso anno o, per le utenze che immettono energia elettrica nella rete di distribuzione, tra l'energia immessa in rete nell'anno precedente e la potenza nominale di impianto nello stesso anno;

Per i clienti e le altre utenze MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW, il corrispettivo tariffario specifico sarà determinato con successivo provvedimento.

33.24 Il gettito derivante dal corrispettivo tariffario specifico *CTS* è destinato alle imprese distributrici, nella misura massima dell'1% dell'ammontare annuo di cui al comma 32.4, lettera b). L'eventuale eccedenza rispetto a tale massimo dovrà essere versata dall'impresa distributtrice sul conto "Oneri per i recuperi di continuità".

33.25 I ricavi derivanti alle imprese distributrici dal corrispettivo tariffario specifico sono esclusi dai ricavi ammessi dal vincolo V1, di cui al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, e devono avere evidenza contabile separata.

SCHEDA n. 6

(Richiamata dall'articolo 33, comma 33.15, costituisce parte integrante del Testo integrato della qualità)

FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA

Dati del cliente

Cliente _____ Livello di tensione della fornitura AT MT

Tipo di utenza: cliente finale produttore autoproduttore

Potenza disponibile (kW) _____ Numero della presa _____

Indirizzo _____ Provincia _____

Recapiti telefonici _____

Requisiti

- Rispondenti al comma 33.9 del Testo integrato della qualità.
- Rispondenti al comma 33.10 del Testo integrato della qualità.
- Rispondenti al comma 33.11 del Testo integrato della qualità.

(Facoltativo, solo per impianti rispondenti ai commi 33.9 o 33.11 del Testo integrato della qualità)

- Disponibilità di log automatico sulle protezioni generali o sul sistema SCADA che controlla da remoto le protezioni generali.
- Disponibilità di scheda o funzione di registrazione delle seguenti caratteristiche della tensione conforme alle norme CEI EN 50160 e CEI EN 61000-4-30: _____

(Da compilare solo se il cliente dichiara la rispondenza al comma 33.9 o al comma 33.11 del Testo integrato della qualità)

La taratura delle protezioni generali è stata effettuata in accordo alle specifiche di taratura fornite dall'impresa distributrice _____ in data _____ con lettera _____

E' allegata la seguente documentazione:

- Schema elettrico dell'impianto a valle del punto di consegna.
- Per i soli impianti rispondenti ai requisiti di cui al comma 33.10, planimetria della sezione in media tensione dell'impianto a valle del punto di consegna.

Dati del personale tecnico che effettua la dichiarazione di adeguatezza

Nome e cognome _____ Ditta _____

- Personale tecnico di cui al comma 33.17, lettera a) del Testo integrato della qualità
- Personale tecnico di cui al comma 33.17, lettera b) del Testo integrato della qualità
- Personale tecnico di cui al comma 33.17, lettera c) del Testo integrato della qualità

Con la presente attesto sotto la mia responsabilità che quanto dichiarato ai punti precedenti risponde al vero.

Data e luogo _____ Firma e timbro _____

Dichiarazione del cliente

Con la presente dichiaro che non porrò alcun ostacolo all'effettuazione di eventuali controlli da parte dell'impresa distributrice, ai sensi del comma 33.18 e seguenti del Testo integrato della qualità, pena la revoca della presente dichiarazione.

Data e luogo _____ Firma _____